Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2023/0033(COD)

8.5.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati
(COM(2023)0071 – C9-0022/2023 – 2023/0033(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Nikolaj Villumsen

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....33

ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT36

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati
(COM(2023)0071 – C9-0022/2023 – 2023/0033(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0071),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0022/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale del 22 marzo 2023[1] e l'opinione del Comitato delle regioni del xx.xx.2023[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] GU C xxx del xx.xx.xxxx, pag. x. / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] GU C xxx del xx.xx.xxxx, pag. x. / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono influire negativamente sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto, che rispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione (categoria 1A) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto sostanze tossiche per la riproduzione ai sensi dell'articolo 2, lettera b bis), della direttiva 2004/37/CE.	(6) Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono influire negativamente sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto, che rispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione (categoria 1A) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto sostanze tossiche per la riproduzione ai sensi dell'articolo 2, lettera b bis), della direttiva 2004/37/CE. ***Gli studi dimostrano che circa la metà dell'esposizione alle sostanze reprotossiche in ambito professionale è rappresentata dal piombo.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) L'esposizione per via orale e inalatoria sono importanti vie di assorbimento del piombo e dei suoi composti inorganici nel corpo umano. Tenendo conto dei dati scientifici più recenti e delle nuove conoscenze riguardanti il piombo e i suoi composti inorganici, è necessario migliorare la protezione dei lavoratori esposti a un potenziale rischio per la salute, riducendo sia il valore limite di esposizione professionale che il valore limite biologico per il piombo. ***È pertanto opportuno stabilire un valore limite biologico riveduto pari a 15 µg/100ml di sangue, assieme a un valore limite di esposizione***	(7) L'esposizione per via orale e inalatoria sono importanti vie di assorbimento del piombo e dei suoi composti inorganici nel corpo umano. Tenendo conto dei dati scientifici più recenti e delle nuove conoscenze riguardanti il piombo e i suoi composti inorganici, è necessario migliorare la protezione dei lavoratori esposti a un potenziale rischio per la salute, riducendo sia il valore limite di esposizione professionale che il valore limite biologico per il piombo.

professionale riveduto pari a 0,03 mg/m³ espresso come media ponderata nel tempo di otto ore.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche raccomanda un limite di esposizione professionale di 4 µg Pb/m³ espresso come media ponderata nel tempo di otto ore[1 bis]. Il comitato raccomanda inoltre un valore limite biologico obbligatorio di 15 µg Pb/100ml (150 µg Pb/L), ma ha concluso che tale valore limite per il piombo non protegge i futuri figli delle lavoratrici in età fertile esposte. Il comitato raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento per la popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel pertinente Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo nel sangue delle donne in età fertile non dovrebbero superare il valore guida biologico di 4,5 µg/ml (45 µg/L), il valore di riferimento europeo massimo. Il valore limite biologico si riferisce all'esposizione di base della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo.

1 bis

https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Nella sua relazione d'iniziativa su un nuovo quadro strategico dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi) del 9 febbraio 2022, il Parlamento europeo ha osservato che un valore limite biologico di 15 µg Pb/100ml (150 µg Pb/L) "non tutela adeguatamente le donne e soprattutto quelle in gravidanza" e ha chiesto una revisione dei valori limite di esposizione per il piombo e i suoi composti, garantendo nel contempo parità in termini di protezione per tutti i lavoratori, indipendentemente dal genere.

Or. en

Motivazione

Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0068_IT.pdf

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la non discriminazione fondata sul sesso e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 31. Inoltre è conforme al principio n. 10 del pilastro europeo dei diritti

sociali, secondo il quale i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori alla protezione della salute e della sicurezza sul lavoro include il diritto alla protezione dagli effetti del piombo e dei suoi composti inorganici sulle generazioni future, come gli impatti negativi sulla capacità riproduttiva di uomini e donne, nonché sullo sviluppo fetale. Pertanto, dovrebbe essere stabilito un valore limite biologico rivisto pari a 4,5 µg/100ml di sangue, accompagnato da un limite di esposizione professionale rivisto pari a 4 µg Pb/m³ espresso come media ponderata nel tempo di otto ore, al fine di garantire la protezione dei lavoratori che sono professionalmente esposti al piombo, indipendentemente dal sesso. Tale valore limite biologico rivisto mira inoltre a promuovere la piena partecipazione delle donne in età fertile ai settori economici nel quadro del Green Deal europeo, come la produzione di batterie sostenibili e circolari, a sostegno della transizione energetica dell'Unione.

Or. en

Motivazione

A non-binding guidance value is not suitable to ensure the protection of workers' health and safety in conditions of equality and non-discrimination, with regard in particular to female lead-exposed workers. In order to attain the Directive's stated objective of a high level of protection of worker's health and safety, a binding BLV which offers sufficient protection for all workers irrespective of their sex, is necessary. It must be stressed that this Directive will apply to many economic sectors that possess a great potential for creating green jobs, but at the same time are currently male-dominated: applying the same protective measures to female and male lead-exposed workers will ensure that female workers enjoy equal treatment in matters of employment and occupation, and do not suffer from covert discrimination, for example with regard to access to employment.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per rafforzare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici e contribuire in tal modo alle misure di prevenzione e protezione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare, è inoltre necessario modificare i requisiti esistenti che si applicano ai lavoratori esposti a determinati livelli di piombo e dei suoi composti inorganici. A tal fine, dovrebbe essere richiesta un'attenta sorveglianza medica quando l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici supera ***0,015 mg/m***^{3} d'aria (50 % dell'attuale limite di esposizione professionale) o ***9*** µg/100 ml di sangue (circa il 60 % dell'attuale valore limite biologico).	(8) Per rafforzare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici e contribuire in tal modo alle misure di prevenzione e protezione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare, è inoltre necessario modificare i requisiti esistenti che si applicano ai lavoratori esposti a determinati livelli di piombo e dei suoi composti inorganici. A tal fine, dovrebbe essere richiesta un'attenta sorveglianza medica quando l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici supera ***2 µg/m***^{3} d'aria (50 % dell'attuale limite di esposizione professionale) o ***2,7*** µg/100 ml di sangue (circa il 60 % dell'attuale valore limite biologico).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) I lavoratori che sono stati professionalmente esposti al piombo per diversi anni possono aver accumulato livelli di piombo nel sangue ben al di sopra del valore limite biologico rivisto. Secondo il parere del comitato per la valutazione dei rischi, è già possibile osservare effetti nocivi per la salute se sono presenti livelli di piombo nel sangue che rientrano nell'attuale valore limite biologico di 70 µg Pb/100ml. Non è accettabile che tali lavoratori continuino a essere esposti al piombo sul luogo di lavoro. I datori di lavoro dovrebbero piuttosto fare in modo che tali lavoratori svolgano mansioni diverse per garantire che i livelli di piombo nel sangue diminuiscano il più rapidamente possibile.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È opportuno adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, compresa una sorveglianza sanitaria specifica che tenga conto delle situazioni dei singoli lavoratori. Conformemente ai requisiti generali della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile. ***Inoltre, come indicato nel parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro[90], il livello di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo e ai suoi composti inorganici nel rispettivo Stato membro. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[91], ha raccomandato di utilizzare un valore guida biologico in quanto non vi erano evidenze scientifiche sufficienti per stabilire un valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbero superare il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml, come raccomandato nel parere del comitato per la valutazione dei rischi[92]. Il valore guida biologico è un***	(9) È opportuno adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, compresa una sorveglianza sanitaria specifica che tenga conto delle situazioni dei singoli lavoratori***. Poiché il piombo è una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia, la sorveglianza sanitaria preventiva dovrebbe essere una delle misure di protezione più importanti per i lavoratori esposti al piombo, oltre alle misure tecniche preventive che devono essere adottate dal datore di lavoro***. Conformemente ai requisiti generali della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile.

indicatore di esposizione, ma non di effetti nocivi identificabili per la salute. Funge pertanto da indicatore sentinella per avvertire i datori di lavoro della necessità di prestare particolare attenzione a questo specifico rischio potenziale e di introdurre misure volte a garantire che qualsiasi esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici non comporti effetti nocivi per la salute delle lavoratrici per quanto riguarda lo sviluppo del feto o della progenie.

[90] Parere relativo al piombo del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-40c2-9540-fb6510c11a0c/details

[91] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[92] Parere relativo alla valutazione dei limiti di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti, presentata l'11 giugno 2020 (cfr. la sezione 8.2.4. dell'allegato del parere), https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) I diisocianati possono essere assorbiti attraverso la pelle e l'esposizione ai diisocianati sul luogo di lavoro può inoltre provocare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di 6 ***µg/m***³ e un limite di esposizione di breve durata di 12 ***µg/m***³ per questo gruppo di agenti chimici e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.	(12) I diisocianati possono essere assorbiti attraverso la pelle e l'esposizione ai diisocianati sul luogo di lavoro può inoltre provocare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di 6 ***µg NCO/m***³ e un limite di esposizione di breve durata di 12 ***µg NCO/m***³ per questo gruppo di agenti chimici e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Può essere difficile rispettare un limite di esposizione professionale pari a 6 ***µg/m***³ per i diisocianati, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 12 ***µg/m***³. Tale difficoltà è dovuta a problemi di fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle che comportano attività quali l'applicazione di vernici, la lavorazione del piombo metallico, la demolizione, la riparazione e la gestione dei rottami, la gestione di altri rifiuti e la bonifica del suolo. È pertanto opportuno che fino al 31 dicembre 2028 si applichi un valore transitorio di 10 ***µg/m***³ con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 20 ***µg/m***³.	(13) Può essere difficile rispettare un limite di esposizione professionale pari a 6 ***µg NCO/m***³ per i diisocianati, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 12 ***µg NCO/m***³. Tale difficoltà è dovuta a problemi di fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle che comportano attività quali l'applicazione di vernici, la lavorazione del piombo metallico, la demolizione, la riparazione e la gestione dei rottami, la gestione di altri rifiuti e la bonifica del suolo. È pertanto opportuno che fino al 31 dicembre 2028 si applichi un valore transitorio di 10 ***µg NCO/m***³ con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 20 ***µg***

***NCO/m*³**.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) In seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione[1 bis] e all'introduzione di una nuova classe di pericolo per gli interferenti endocrini, tali sostanze dovrebbero essere disciplinate dalla normativa dell'Unione in materia di salute e sicurezza. È pertanto necessario valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE affinché includa gli interferenti endocrini, che hanno la capacità di interferire con il sistema ormonale e possono quindi causare effetti nocivi per la salute.

[1 bis] Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 7).

Or. en

Motivazione

Nella relazione d'iniziativa su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi) del 9 febbraio 2022, il Parlamento europeo sottolinea che la legislazione europea dovrebbe proteggere i lavoratori dall'esposizione agli interferenti endocrini. Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0068_IT.pdf

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) Per garantire un livello di protezione completo è necessario considerare gli effetti dell'esposizione combinata a diverse sostanze. Sul luogo di lavoro, i lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose che possono aumentare i rischi e avere effetti negativi sulla salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento era stato presentato nella relazione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro del 7 aprile 2021 (CMD4). Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0114_IT.pdf

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 quater) L'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena per l'uomo (Gruppo 1). L'esposizione professionale in qualità di vigile del fuoco comprende una varietà di pericoli derivanti da incendi e da altre situazioni. I vigili del fuoco possono

essere esposti a prodotti della combustione durante gli incendi, materiali da costruzione, prodotti chimici all'interno delle schiume antincendio, ritardanti di fiamma e scarichi di motori diesel. L'assorbimento degli effluenti emanati durante un incendio o da altre sostanze chimiche può avvenire attraverso l'inalazione e l'assorbimento cutaneo ed eventualmente attraverso l'ingestione. Tali lavoratori dovrebbero pertanto essere protetti più adeguatamente da questa esposizione.

Or. en

Motivazione

Fonte: https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 quinquies)L'azione dell'Unione, come il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 e l'iniziativa sulle materie prime critiche di cui alla comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023, dal titolo "Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione", promuove lo sviluppo sostenibile, che richiede un equilibrio tra considerazioni ambientali, economiche e sociali. Adottando limiti di esposizione professionale obbligatori per gli agenti cancerogeni, mutageni e per le sostanze reprotossiche, i lavoratori sono protetti più adeguatamente dagli effetti nocivi e possono continuare a lavorare nel modo più sicuro possibile nelle industrie che producono materie prime critiche o contribuiscono all'economia verde.

Questo, a sua volta, promuove una transizione giusta verde e digitale garantendo che la salute dei lavoratori non sia compromessa a scapito degli obiettivi economici e ambientali dell'Unione. La protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze pericolose contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 15 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 sexies) A causa dell'esposizione imprevedibile a determinate sostanze e miscele di sostanze o dei vincoli nell'organizzazione del lavoro, alcune professioni dovrebbero essere considerate cancerogene di per sé. In alcune professioni è difficile prevedere la misura in cui i lavoratori saranno esposti a sostanze o miscele di sostanze e prepararsi di conseguenza. Si prevede che l'elenco dei pericoli cancerogeni dell'Organizzazione mondiale della sanità sarà ampliato sulla base della crescente quantità di dati e dei progressi nell'ambito della ricerca medica e scientifica, che evidenziano la natura cancerogena di alcune professioni. Pertanto, un elenco non esaustivo a livello dell'Unione di professioni considerate cancerogene aiuterebbe i datori di lavoro a individuare le professioni considerate a rischio e faciliterebbe l'attuazione di misure di protezione adeguate nonché la formazione a norma delle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE. Sebbene le misure di protezione previste dalle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE non

debbano essere riservate alle professioni figuranti in tale elenco, quest'ultimo fornirebbe orientamenti ai datori di lavoro.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 15 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 septies) L'economia circolare e i settori della raccolta, della cernita e del recupero dei rifiuti stanno crescendo rapidamente per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, garantire la sostenibilità dell'industria europea e assicurare all'Unione una maggiore autonomia strategica. Tuttavia tali sviluppi positivi sollevano molte questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro per i lavoratori di tale settore che, per la natura stessa della loro attività, sono probabilmente esposti in modo sproporzionato alle sostanze nocive. Ad esempio, l'esposizione al piombo, al mercurio e ad altri metalli pericolosi negli impianti di riciclaggio dei rifiuti rappresenta già una realtà per molti di questi lavoratori. Sono necessarie misure di protezione ambiziose, politiche di prevenzione adeguate e condizioni lavorative di buona qualità per ridurre i rischi di esposizione a sostanze pericolose e garantire un livello elevato di protezione.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 15 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 octies) Il settore informale è proporzionalmente sovrarappresentato nei settori della raccolta, della cernita e del recupero dei rifiuti. Un'elevata esposizione ai rischi, comprese le sostanze nocive, unita a un basso livello di protezione sociale pone la maggior parte dei lavoratori dell'economia informale in una situazione molto vulnerabile. Le misure preventive volte a ridurre i rischi sul lavoro, sotto forma di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di una cultura generale della sicurezza, spesso non si applicano all'economia informale. Occorre prestare particolare attenzione ai lavoratori precari al fine di offrire condizioni di lavoro e ambienti sicuri, nonché parità di trattamento tra i lavoratori dello stesso settore o in settori meglio regolamentati.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La direttiva 2004/37/CE è così modificata:

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma – 1 – punto 1 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	1) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) agente mutageno: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;	"b) agente mutageno:
	i) sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
	ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"

Or. en

Motivazione

L'allegato I riguarda tutte le sostanze pericolose disciplinate dalla presente direttiva, tra cui gli agenti mutageni.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma – 1 – punto 2 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2, lettera b bis)

Testo in vigore	*Emendamento*
	2) all'articolo 2, comma 1, la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:
b bis) "sostanza tossica per la riproduzione": sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;	"b bis) "sostanza tossica per la riproduzione":
	i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"

Or. en

Motivazione

L'allegato I riguarda tutte le sostanze pericolose disciplinate dalla presente direttiva, tra cui le "sostanze tossiche per la riproduzione".

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma – 1 – punto 3 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta la lettera seguente:
	"e bis) "farmaci pericolosi": farmaci contenenti una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene (categoria 1A o 1B), mutagene (categoria 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008."

Or. en

Motivazione

La presente definizione è utilizzata negli "Orientamenti per la gestione sicura di farmaci pericolosi sul luogo di lavoro" della Commissione. Fonte: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10564&pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=eu_social_newsletter

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma – 1 – punto 4 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4) all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
	"4 bis. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o tessuto bersaglio, l'applicazione dei possibili valori limite di tali sostanze è adattata per tenere conto degli effetti combinati, in conformità degli orientamenti dell'Unione da elaborare a norma dell'articolo 18 bis."

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento era stato presentato nella relazione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro del 7 aprile 2021 (CMD4). Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0114_IT.pdf

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma – 1 – punto 5 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5) all'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:
	"5 bis. I livelli biologici non devono superare il valore limite biologico dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III bis."

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma – 1 – punto 6 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:
	"Entro... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche e del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, e previa adeguata consultazione dei portatori di interessi pertinenti, elabora orientamenti dell'Unione sulle modalità di adattamento dell'attuazione dei valori limite di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 4 ter, in caso di esposizione a una combinazione di sostanze. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate."

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento era stato presentato nella relazione del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro del 7 aprile 2021 (CMD4). Fonte: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0114_IT.pdf

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma – 1 – punto 7 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:
	"Entro... [x mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva. Nell'ambito di tale riesame, essa valuta se è appropriato apportare ulteriori modifiche alla presente direttiva, valuta la fattibilità di includere gli interferenti endocrini nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa."

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma – 1 – punto 8 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:
	"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione elabora una definizione di "professioni cancerogene" previa consultazione del CCSS. Un elenco non esaustivo di tali professioni è allegato alla presente direttiva."

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma – 1 – punto 9 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 18 bis – comma 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:
	"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, previa consultazione del CCSS, elabora orientamenti per quanto riguarda l'esposizione professionale al piombo antecedente, in particolare la protezione e la riduzione dell'esposizione per i lavoratori i cui livelli ematici sono superiori al valore limite biologico. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate."

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.	Gli allegati ***I,*** III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 98/24/CE
Allegato I

Testo della Commissione

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

ALLEGATO I

ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS ([2])	Valori limite					Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ([3])			Breve durata ([4])			
			µg/m³ ([5])	ppm ([6])	f/ml ([7])	µg/m³	ppm		
Diisocianati			6			12		Pelle ([8]) Sensibilizzazione cutanea e respiratoria ([9])	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 µg/m³ in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 µg/m³.

([1]) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

([2]) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

([3]) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

([4]) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

([5]) µg/m³ = microgrammi per metro cubo di aria.

([6]) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).

([7]) f/ml = fibre per millilitro.

([8]) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

([9]) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.".

Emendamento

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

ALLEGATO I

ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS ([2])	Valori limite					Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ([3])			Breve durata ([4])			
			µg ***NCO***/m³ ([5])	ppm ([6])	f/ml ([7])	µg ***NCO***/ m³	ppm		
Diisocianati			6			12		Pelle ([8]) Sensibilizzazione cutanea e respiratoria ([9])	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 µg ***NCO***/m³ in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di 20 ***NCO***/µg/m³.

([1]) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

([2]) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

([3]) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

([4]) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

([5]) ***Misurato come*** µg ***NCO*** /m³ = microgrammi di ***NCO/gruppo isocianato dai diisocianati*** per metro cubo di aria.

([6]) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).

([7]) f/ml = fibre per millilitro.

([8]) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

([9]) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.".

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:	Gli allegati ***I,*** III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

Or. en

Motivazione

L'allegato I riguarda tutte le sostanze pericolose disciplinate dalla presente direttiva, tra cui gli "agenti mutageni" e le "sostanze tossiche per la riproduzione".

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Allegato II – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – titolo

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1) nell'allegato I la tabella è modificata come segue:
Elenco di sostanze, miscele e procedimenti	Elenco di sostanze, miscele e procedimenti
[Articolo 2, lettera a), punto iii)]	***[Articolo 2, lettera a), punto ii), articolo 2, lettera b), punto ii), articolo 2, lettera b bis), punto ii)]"***

Or. en

Motivazione

L'allegato I riguarda tutte le sostanze pericolose disciplinate dalla presente direttiva, tra cui gli "agenti mutageni" e le "sostanze tossiche per la riproduzione".

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Allegato II – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Allegato I – punto 8 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 bis) nell'allegato I è aggiunto il punto seguente:
	"8 bis. Lavori che prevedono l'esposizione a farmaci pericolosi."

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1Direttiva 2004/37/CE
Allegato III – lettera A – riga 31

Testo della Commissione

1) nell'allegato III, lettera A, la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS ([2])	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ([3])			Breve durata ([4])				
			mg/m^3 ([5])	ppm ([6])	f/ml ([7])	mg/m^3	ppm	f/ml		
Piombo inorganico e suoi composti			***0,03***							

([1]) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

([2]) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

([3]) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

([4]) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

([5]) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

([6]) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).

([7]) f/ml = fibre per millilitro.";

Emendamento

1) nell'allegato III, lettera A, la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:

Nome agente	N. CE ([1])	N. CAS ([2])	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ([3])			Breve durata ([4])				
			mg/m^3 ([5])	ppm ([6])	f/ml ([7])	mg/m^3	ppm	f/ml		
Piombo inorganico e suoi composti			***0,004***							

([1]) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

([2]) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

([3]) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

([4]) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

([5]) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

([6]) ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).

([7]) f/ml = fibre per millilitro.";

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2
Direttiva 2004/37/CE
Allegato III bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:	2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:
Piombo e suoi composti ionici	Piombo e suoi composti ionici
Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:	Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:
15 µg Pb/100 ml di sangue (1)	***4,5*** µg Pb/100 ml di sangue ***(1)***
La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore	La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore

alla settimana, è superiore a ***0,015*** mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a ***9*** µg Pb/100 ml di sangue.

1) ***Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml."***

alla settimana, è superiore a ***0,002*** mg/m^3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a ***2,7*** µg Pb/100 ml di sangue.".

Se dai risultati della sorveglianza sanitaria emerge un livello di piombo nel sangue di un lavoratore superiore al valore limite biologico dovuto all'antecedente esposizione professionale al piombo, il datore di lavoro e l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria di tale lavoratore adottano le misure necessarie per garantire una diminuzione del livello di piombo nel sangue del lavoratore, conformemente agli orientamenti elaborati a norma dell'articolo 18 bis.

Or. en

MOTIVAZIONE

La protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori è sancita dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali ed è un elemento basilare di un'economia dell'UE al servizio dei cittadini. Il diritto a un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro si riflette nel principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali ed è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Nessuno dovrebbe essere affetto da malattie professionali o essere vittima di infortuni o decessi sul lavoro. La legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) è pertanto un settore di regolamentazione che riguarda quasi 170 milioni di lavoratori nell'UE. Iniziative politiche come il Green Deal europeo o l'iniziativa sulle materie prime critiche promuovono lo sviluppo sostenibile, che richiede un equilibrio tra considerazioni ambientali, economiche e sociali. Adottando limiti di esposizione professionale obbligatori per gli agenti cancerogeni, mutageni e per le sostanze reprotossiche, i lavoratori sono protetti più adeguatamente dagli effetti nocivi e possono continuare a lavorare nel modo più sicuro possibile nelle industrie che producono materie prime critiche o contribuiscono all'economia verde. Questo, a sua volta, promuove una transizione giusta garantendo che la salute dei lavoratori non sia compromessa a scapito degli obiettivi economici e ambientali dell'Unione. La protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze pericolose contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro.

Nel nuovo quadro per la SSL 2021-2027, l'Unione si impegna a introdurre nuovi valori limite di protezione per i diisocianati e il piombo, che sono stati identificati nella strategia sulle sostanze chimiche del 2020 come alcune delle sostanze chimiche più nocive su cui intervenire.

Diisocianati
I diisocianati sono utilizzati per produrre il poliuretano, un materiale fondamentale per una serie di applicazioni come l'isolamento degli edifici e degli apparecchi, che contribuisce agli obiettivi del Green Deal europeo riducendo le emissioni di CO2 attraverso l'efficienza energetica. Tuttavia i diisocianati sono agenti chimici pericolosi che possono causare asma professionale e malattie cutanee professionali, ossia reazioni allergiche che possono verificarsi a causa dell'esposizione a tali sostanze. Secondo le stime, circa 4,2 milioni di lavoratori sono esposti ai diisocianati, il che li rende una delle cause più comuni di asma professionale, e più di 2,4 milioni di aziende nell'UE sono coinvolte.

Consenso tripartito sui valori limite
I valori limite (limite di esposizione professionale/limite di esposizione a breve termine) per i diisocianati, che sono ora proposti per la prima volta a livello dell'UE, sono sostenuti dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), che è composto dai governi nazionali e dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. La presente relazione propone pertanto di adottare tali valori limite senza alcuna modifica, con la volontà di sostenere e promuovere le soluzioni concordate tra le parti sociali, di concerto con le amministrazioni nazionali.

Piombo
Il piombo ha attualmente una grande varietà di applicazioni industriali. Il piombo è una

sostanza tossica per la riproduzione, che si accumula nel corpo in seguito all'esposizione e può influire negativamente sulla funzione sessuale e sulla fertilità sia degli uomini che delle donne, nonché sullo sviluppo del feto o della progenie (tossicità per lo sviluppo). L'esposizione al piombo può provocare una riduzione della fertilità, aborti spontanei o gravi difetti alla nascita, nonché altri effetti nocivi quali neurotossicità, nefrotossicità, effetti cardiovascolari ed ematologici. Il piombo è responsabile di circa la metà di tutte le esposizioni professionali a sostanze tossiche per la riproduzione e dei casi associati di malattie riproduttive. Si stima che attualmente siano esposti al piombo tra i 50 000 e i 150 000 lavoratori nell'UE. L'attuale limite di esposizione professionale obbligatorio dell'UE e il valore limite biologico non sono stati aggiornati da oltre 40 anni.
In assenza di un consenso nel CCSS sui valori limite per il piombo, la presente relazione ritiene necessario modificare la proposta della Commissione su una serie di punti, in particolare il valore limite biologico per quanto riguarda le donne in età fertile.

Donne in età fertile e non discriminazione
A seguito di un parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la Commissione ha proposto di ridurre il valore limite biologico a 15µg Pb/100ml. Tuttavia il comitato ha altresì concluso che "il valore limite biologico non rappresenta una protezione per la progenie delle lavoratrici in età fertile esposte al piombo". Il comitato ha raccomandato che il livello di piombo nel sangue delle donne in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE e, qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo nel sangue delle donne in età fertile non dovrebbero superare i 4,5µg Pb/100ml, che rappresenta il valore di riferimento massimo europeo.

In tale contesto la Commissione ha proposto di accompagnare il valore limite biologico obbligatorio con un valore guida biologico non obbligatorio di 4,5µg Pb/100ml per le donne in età fertile. Mentre la direttiva 92/85/CEE prevede la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti sul luogo di lavoro, le misure di protezione di cui a tale direttiva non si applicano fino a quando le lavoratrici non informano il datore di lavoro della loro condizione.

Nella relazione d'iniziativa su un nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive,
lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi) del 9 febbraio 2022, il Parlamento europeo ha osservato che la raccomandazione del comitato per la valutazione dei rischi relativamente a un valore limite biologico di 15 µg Pb/100ml (150 µg Pb/L) non tutela adeguatamente le donne e soprattutto quelle in gravidanza. Ha invitato la Commissione a garantire che qualsiasi proposta di revisione dei valori limite di esposizione per il piombo e i suoi composti garantisca parità in termini di protezione per tutti i lavoratori sul luogo di lavoro, indipendentemente dal genere.

La presente relazione è del parere che un valore guida non obbligatorio non sia idoneo a garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in condizioni di parità e di non discriminazione, in particolare per quanto riguarda le lavoratrici esposte al piombo. Per conseguire l'obiettivo dichiarato dalla direttiva di un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, è necessario introdurre un valore limite biologico

obbligatorio, che offra una protezione sufficiente sia per le lavoratrici che per i lavoratori.

Esposizione antecedente
I lavoratori che sono stati professionalmente esposti al piombo per diversi anni possono aver accumulato livelli di piombo nel sangue ben al di sopra di qualunque nuovo valore limite biologico. In tali situazioni non è accettabile che i lavoratori continuino a essere esposti e devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire che i livelli di piombo nel sangue di tali lavoratori diminuiscano il più rapidamente possibile.

ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in the preparation of the [draft report / report, until the adoption thereof in committee]:

Entity and/or person
BusinessEurope
European Trade Union Confederation - ETUC
SMEUnited - European Association of Craft, Small and Medium Sized Enterprises
European Federation of Public Service Unions - EPSU
SGI Europe - European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services
European Trade Union Institute - ETUI
ISOPA
ALIPA
Danish Trade Union Confederation - FH
European Commission